

Comune di Gaggio Montano

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

All. A)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTO ATTIVO
<i>Art.1 Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
<i>Art.3 Soggetto attivo</i>
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
<i>Art.4 Presupposto per l'applicazione del tributo</i>
<i>Art.5 Soggetti passivi</i>
<i>Art.6 Locali ed aree non soggetti al tributo</i>
<i>Art.7 Aree di produzione di rifiuti speciali</i>
<i>Art.8 Superficie degli immobili</i>
TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI
<i>Art.9 Costo di gestione</i>
<i>Art.10 Piano Economico Finanziario e Determinazione della tariffa</i>
<i>Art.11 Articolazione della tariffa</i>
<i>Art.12 Periodi di applicazione del tributo, dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art.13 Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art.14 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art.15 Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione</i>
<i>Art.16 Istituzioni Scolastiche statali</i>
<i>Art.17 Tributo giornaliero</i>
<i>Art.18 Tributo Ambientale</i>
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
<i>Art.19 Riduzioni per utenze domestiche</i>
<i>Art. 20 Riduzione per utenze domestiche possedute da soggetti non residenti nel territorio italiano</i>
<i>Art. 21 Riduzione per lo smaltimento scarti compostabili da parte delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche – Recupero/riciclo rifiuti urbani</i>
<i>Art. 23 Agevolazioni per avvio al Recupero di Rifiuti Urbani in caso di uscita dal servizio pubblico di raccolta</i>

<i>Art. 24 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta</i>
<i>Art. 25 Agevolazioni per i soggetti che donano proprie merci per finalità sociali</i>
<i>Art. 26 Riduzioni per le utenze non domestiche - rifiuti speciali</i>
<i>Art. 27 Riduzioni per le utenze non domestiche per eccezionali circostanze</i>
<i>Art. 28 Zone non servite e mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 29 Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>
TITOLO V –ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, E CONTENZIOSO
<i>Art. 30 Poteri del Comune</i>
<i>Art. 31 Accertamento e contenzioso</i>
<i>Art. 32 Sanzioni e interessi</i>
<i>Art. 33 Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 34 Riscossione</i>
<i>Art. 35 Rimborsi</i>
<i>Art. 36 Somme di modesto ammontare</i>
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
<i>Art.37 Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 38 Norme finali e di rinvio</i>
<i>Art. 39 Entrata in vigore</i>

Allegati:

all. 1) Categorie di utenze domestiche e non domestiche

all. 2) Comunicazione di Avvio al Recupero dei Rifiuti Urbani extra gestore

all. 3) Comunicazione di Rientro Servizio SGRUA

all. 4) Comunicazione attestante l'avvenuto conferimento a recupero dei Rifiuti Urbani

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTO ATTIVO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli stessi e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale servizio smaltimento rifiuti.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale), così come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti non pericolosi.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o che comportino la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b) unità immobiliari ad uso abitativo non utilizzate, prive di utenze attive (acqua e/o energia elettrica). A decorrere dal 01/01/2022 per considerare le unità immobiliari ad uso abitativo come non utilizzate è necessario che le stesse siano prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua ed energia elettrica). Tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione. Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione. Resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione.
- c) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché di fatto non utilizzato;
- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Utenze non domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;
- b) I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola.
- c) Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio ;
 - g) Sono esenti i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato comprese le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - h) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri, limitatamente alle superfici dei locali ove vengono prodotti esclusivamente tali rifiuti;
 - j) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
 - k) Impianti sportivi e altri locali di proprietà comunale, anche affidati in gestione, purché nei medesimi sia svolta un'attività di rilevante interesse collettivo;
 - l) I locali vuoti e inutilizzati. Tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione (es. supporto fotografico, documentazione comprovante l'avvenuto distacco delle utenze,ecc...). Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione. Resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione.
 - m) parti di aree produttive di rifiuti speciali e relative zone pertinenziali nelle quali è preclusa la presenza umana, quali zone occupate da macchinari e/o impianti fissi, zone automatizzate, zone occupate in via continuativa da materiali di grosse dimensioni non suscettibili, per loro natura, di produrre alcun rifiuto, ecc... .
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di variazione.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni.

Art. 7 - AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse, ai sensi di quanto previsto dell'art. 6 del presente Regolamento, ove si formano

di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Quanto sopra esposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. L'esclusione di cui sopra, è in ogni caso subordinata all'effettivo verificarsi ed alla riscontrabilità delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano il tributo, il servizio di gestione dei rifiuti e la materia dei rifiuti.

2. Qualora ricorrano le casistiche di cui al comma 1, sono in particolare escluse:

- a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
 - attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
 - ✓ alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - ✓ alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Qualora l'attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.
- b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
- c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
 - siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva di rifiuti speciali.
 - Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che, se anche promiscuamente, presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - ✓ non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - ✓ siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva di rifiuti speciali;
 - ✓ non siano fisicamente adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva di rifiuti speciali;
 - ✓ siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

3. Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme speciali.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali o in caso di contestuale produzione sulla superficie residua di rifiuti urbani e speciali, si rimanda all'art. 26.

Art. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento, individuata con le modalità stabilite dal legislatore, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. In fase di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Nella determinazione della superficie da dichiarare il criterio di cui al precedente comma 2 potrà essere utilizzato da parte dell'utente, nei casi di obiettiva difficoltà a quantificare le superfici calpestabili ai sensi del comma 1.

TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

Art. 9 - COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 10 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.
6. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

7. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.

8. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI Pag. 16 di 36 Comune di Gaggio Montano - Protocollo n. 4805/2021 del 12/06/2021 4.

9. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall' art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, motivandone la scelta.

Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 31 dicembre successivo alla data in cui è avvenuto l'inizio dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali e aree soggette, con decorrenza dell'applicazione del tributo dal giorno dell'avvenuta detenzione e/o possesso. Nel solo caso in cui la variazione avvenga nel mese di dicembre, il termine di cui sopra è posticipato al 28/02 successivo.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e/o interventi normativi che modifichino la base imponibile. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro i termini di cui al comma 3, con decorrenza dal giorno dell'avvenuta variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto tale dato verrà desunto dai residenti iscritti in anagrafe al 31/12 precedente. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro i termini di cui al comma 3, e decorre dal giorno di cessata detenzione e/o possesso.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine indicato al punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile o altra data nel caso in cui il contribuente dimostri inequivocabilmente, tramite produzione di documentazione, di non avere continuato l'occupazione, detenzione e/o possesso dei locali stessi.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali, è comunque facoltà dell'Ente richiedere al contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne. E' comunque facoltà dell'Ente richiedere al contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Ente nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura" ed in caso di invio tramite PEC il soggetto passivo deve ricevere la conferma di "avvenuta consegna"; in tali casi la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail o PEC.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.

12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, potranno invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile, salvo conguaglio, come di seguito specificato

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31/12 dell'anno precedente o al momento dell'occupazione per nuove utenze. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art.12, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano collocato in casa di riposo;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
- c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;

a condizione che gli interessati ne facciano richiesta e che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.

4. Nel caso di abitazione non locata tenuta a disposizione da un soggetto residente, il numero di occupanti viene fissato in n. 2 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art.12.

5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti viene stabilito in 2 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art.12.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo casi peculiari soggetti a conteggi diversificati con applicazione della tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.). Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'allegato n. 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Per il tributo giornaliero il contribuente arrotonderà l'importo dovuto ad € 1,00 nel caso di importo inferiore.

Art. 18 - TRIBUTO AMBIENTALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo Ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il Tributo Ambientale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale, deliberata dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La medesima riduzione di cui al comma 1) è prevista per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, su istanza del contribuente dovutamente documentata come da modalità di cui al comma 1), e nel rispetto della normativa Ambientale e del Regolamento comunale per il servizio di smaltimento rifiuti.

3. A decorrere dal 01/01/2022 alle unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e prive di una sola utenza (acqua o energia elettrica) sarà applicata la sola quota fissa della tariffa. Tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione. Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione. Resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata. Le specifiche riduzioni potranno essere definite con delibera di giunta comunale a seguito di apposita delega da parte del Consiglio.

Art. 20 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO

ITALIANO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. La riduzione sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla di acquisizione dei requisiti , non potrà comunque essere antecedente al 01 gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 21 - RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie n. 22, 24, 27 di cui all'allegato 1, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista una riduzione del 50% della quota variabile del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La medesima riduzione di cui al comma 1) è prevista per le utenze non domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito di attività agricole e vivaistiche, sempre su istanza del contribuente dovutamente documentata come da modalità di cui al comma 1), e nel rispetto della normativa Ambientale e del Regolamento comunale per il servizio di smaltimento rifiuti.

Art. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RECUPERO O RICICLO RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero o riciclo rifiuti urbani o ne abbiano agevolato la raccolta puntuale hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche che adottino un comportamento virtuoso dimostrando di agevolare la raccolta differenziata tramite il gestore preposto.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e

la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati o riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero o riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Qualora il termine del 28 febbraio non venga rispettato il Comune potrà sospendere la riduzione fino alla presentazione della documentazione suddetta.

4. Qualora con la dichiarazione da presentarsi entro i termini di cui sopra, emerga che nell'anno precedente non siano stati raggiunti i parametri della tabella di cui al comma 2, si procederà al recupero della riduzione già applicata per l'intera annualità.

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

6. E' comunque garantita l'applicazione di una riduzione pari al 15%, su richiesta del contribuente seguendo le modalità di cui al punto 3), a favore delle utenze non domestiche che abbiano adottato un comportamento virtuoso agevolando la raccolta differenziata che, previa verifica della corretta attività da essi effettuata di recupero e/o riciclo di rifiuti urbani tramite i gestori e/o documentazione fornita dagli stessi, non raggiungono i parametri minimi previsti di cui al punto 2.

Art. 23 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI IN CASI DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero e riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC - all'attenzione dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ambiente - utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato 2 del presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune attraverso la presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato 3 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune come allegato 4) al presente Regolamento, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 25 - AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE DONANO PROPRIE MERCI PER FINALITÀ SOCIALI

È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

1. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune. La riduzione, che comunque non potrà superare il 50 % della parte variabile della tariffa, è così determinata:

- a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico;
- b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

3. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ ancora utili ”, è applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa.

4. Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel ” (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI SPECIALI

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, che non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore, o in caso di contestuale produzione sulla superficie residua di rifiuti urbani e speciali, è applicata una riduzione tariffaria per specifica tipologia di attività sotto individuata, in proporzione alla superficie residua e ad esclusione dei locali non destinati alla produzione dei rifiuti speciali.

Si riportano di seguito percentuali di riduzione per diversa categoria di attività:

Categoria Attività	Descrizione attività	% di riduzione PV TARIFFA DI RIFERIMENTO
Und 20 Und 21	OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.), CARPENTERIA METALLICA,VERNICIATURA,FONDERIE, GALVANOTECNICI	20%
Und 21	TIPOGRAFIE, ELIOGRAFIE, LAB.FOTOGRAFICI, VETRERIE, SERIGRAFIE, INCISIONI E STAMPERIE	10%
Und 19	GOMMISTI, AUTORIPARATORI,ELETTROTUTTO,CARROZZERIE	20%
Und 04	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E AUTOLAVAGGI	10%
Und 24	PASTICCERIE	20%
Und 18	LAVANDERIE, TINTORIE	20%
Und 11	AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

2. L’esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare in denuncia il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici produttive di rifiuti speciali indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire su richiesta in sede di

verifiche e accertamenti, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante e/o disapplicazione della stessa, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 27- RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER ECCEZIONALI CIRCOSTANZE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione / riduzione dell'attività; le specifiche riduzioni potranno essere definite con delibera di giunta comunale a seguito di apposita delega da parte del Consiglio.

Art. 28 - ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, per le quali il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70%, sulla parte fissa del tributo.

4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 30 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.

3. L'avviso di cui al comma precedente indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 32 - SANZIONI E INTERESSI

1. Relativamente all'applicazione di sanzioni in sede di accertamento sarà applicato quanto previsto dai commi 695,696,697,698,699 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 33 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità di legge.

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Art. 34 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.

2. Il numero di rate del pagamento del tributo e relative scadenze, se non definito sulla Delibera di approvazione delle tariffe TARI, potrà essere stabilito annualmente con apposita Delibera di Giunta Comunale dell'ente. In caso di mancata deliberazione si terrà conto delle scadenze fissate per l'anno precedente.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal

fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione, con termine di scadenza di 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento se già decorsi i termini previsti per le scadenze delle rate ordinarie.

6. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.

Art. 35 - RIMBORSI

1. Si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunale.

2. Per il tributo giornaliero si rimanda all'art. 17, comma 9.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 38 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.